

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	3
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4 7, 8, 9, 11, 12
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Andreis Sergio	6, 11
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);		Crippa Giuseppe	4, 6, 7, 8, 10, 12
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);		Cristoni Paolo	6, 7, 12
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);		Masina Ettore	12
Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);		Pisanu Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	3, 8, 9, 11, 12
		Ronchi Edoardo	10, 12
		Rutelli Francesco	6, 7, 8, 9
		Scalfaro Oscar Luigi	8
		Zamberletti Giuseppe	6, 11, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Signorile e Martinazzoli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Cristoni e Gregorelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme

sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che, nella seduta del 13 aprile 1989, la Commissione aveva approvato l'articolo 3 ed aveva sospeso l'esame dell'articolo aggiuntivo 3. 01.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo 3. 01, ma chiede ai presentatori qualche lieve modifica.

La prima è di carattere formale: concerne la presidenza della commissione

per la tenuta del registro nazionale. Nel comma 2 dell'articolo aggiuntivo, infatti, si prevede che tale carica sia ricoperta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere. Tale specificazione andrebbe soppressa, poiché una simile qualifica non esiste più.

Dal punto di vista sostanziale, chiedo, inoltre, che sia aggiunto il Ministero dell'interno fra le amministrazioni rappresentate all'interno della commissione e che sia introdotta, alla lettera d) del comma 3, la « sospensione », accanto alla cancellazione, fra le sanzioni previste relativamente al parere da formulare al ministro della difesa.

GIUSEPPE CRIPPA. Accettiamo l'introduzione delle modifiche proposte dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Marri e Crippa 3.01, che risulta del seguente tenore:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le modalità per l'iscrizione al Registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una Commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Spetta alla Commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reinscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare il parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

4. Per le spese, per le modalità di funzionamento, e per ogni diversa esigenza della Commissione, provvede il Ministro della difesa con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nonché la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle re-

voche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: alle operazioni, aggiungere la seguente: autorizzate.

4. 1.

Marri, Crippa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento in via anticipata su tutti i casi previsti dalla presente legge che presentano particolare gravità.

4. 6.

Boniver, Cristoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Presidente del Consiglio riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in via preventiva su tutti i casi previsti all'articolo 1, comma 5 e 7, i quali presentino particolare rilevanza per la politica estera del paese.

4. 7.

Rutelli.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, fornendo indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle

esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nonché la lista dei paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

4. 2.

Il Governo.

Al comma 2, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

4. 3.

Crippa, Marri.

Al comma 3, sopprimere la parola: sospensioni.

4. 4.

Ronchi, Capanna, Salvoldi, Andreis.

Al comma 3, dopo le parole: destinazione finale, aggiungere le seguenti: e dei divieti di cui agli articoli 1 e 14.

4. 8.

Boniver, Cristoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È istituita una Commissione parlamentare composta da quindici deputati e quindici senatori per la vigilanza e lo studio sulla produzione, sul commercio, nonché sugli acquisti statali di armi e equipaggiamenti per le forze armate, anche nel contesto internazionale. Tale Commissione riferisce annualmente con una relazione inviata alla Camera in occasione della presentazione del bilancio dello Stato.

4. 5.

Capanna, Ronchi, Rutelli, Andreis, Salvoldi.

GIUSEPPE CRIPPA. Il mio emendamento 4.1 è teso a distinguere le operazioni autorizzate da quelle effettivamente svolte, al fine di estendere la materia della relazione al Parlamento alle operazioni già autorizzate, anche se non svolte. La cosa importante è che il Parlamento sia a conoscenza delle operazioni autorizzate.

PAOLO CRISTONI. La formulazione dell'emendamento 4.6 appare, forse, un po' ermetica. È nostra intenzione evidenziare la necessità che il Parlamento non sia informato solo *a posteriori*, ma in via anticipata. Pertanto, una riformulazione in tal senso dell'emendamento 4.1 potrebbe ricomprendere anche quella dell'emendamento 4.6.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede una relazione ad operazioni svolte, senza controlli in corso d'opera. Poiché abbiamo tutti convenuto sulla necessità del controllo parlamentare sulle azioni svolte e da svolgere, il senso dell'emendamento 4.6 è quello di prevedere la possibilità di ottenere informazioni in via permanente, prima della relazione finale. Sono, dunque, disponibile ad una diversa formulazione, purché contempri tale previsione.

SERGIO ANDREIS. Concordo con la posizione espressa dal rappresentante del gruppo socialista; in sede di Comitato ristretto tale aspetto è stato evidenziato come uno dei punti più delicati dell'articolo 4. Con la formulazione attuale il Parlamento riveste il ruolo di semplice « notaio »; l'emendamento 4.6, invece, amplia tale ruolo.

Occorre tenere anche conto del segreto di Stato e del segreto militare; la relazione del Governo al Parlamento, infatti, sarà comunque limitata dal regio decreto del 1941. Ribadisco, pertanto, l'adesione del gruppo verde all'emendamento 4.6 e, caso di riformulazione, ritengo che la mediazione vada effettuata sulla base dell'emendamento 4.6.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sono contrario all'emendamento 4.6. Già l'articolo

1, infatti, stabilisce (nel caso, per esempio, di paesi in conflitto armato) che il Governo debba chiedere preventivamente il consenso al Parlamento. Qualora ci trovassimo in presenza di un fatto grave, ritengo quanto meno strano che il Governo sia disposto a concedere licenze di esportazione; tuttavia, l'Esecutivo non deve comunicare nulla al Parlamento in quanto tali licenze non devono essere concesse. Se, invece, si tratta di casi che rientrano tra quelli previsti, il problema non sussiste. L'unico caso grave in cui il Governo potrebbe decidere di concedere licenze di esportazione è quello del paese aggredito. In tal caso, comunque, è sempre il Parlamento a dover concedere l'autorizzazione. Ritengo, dunque, inopportuno il riferimento dell'emendamento 4.6 a « casi di particolari gravità » poiché, se si tratta di un fatto tanto grave da costituire un impedimento, le armi non possono essere fornite senza venir meno alle condizioni previste dall'articolo 1.

FRANCESCO RUTELLI. L'emendamento 4.6 non configura, a mio avviso, il superamento di procedure già adottate, ma investe il Parlamento (e ciò mi pare corretto ed appropriato), di un'informazione preventiva nei casi di particolare rilevanza politica. Il problema, infatti, non è quello di inserirsi nella procedura amministrativa, ma quello di fornire indirizzi politici, formulando la previsione che il Governo, laddove il Presidente del Consiglio ritenga di trovarsi in presenza di casi che presentino particolare « rilevanza » — più che « gravità » — riferisca al Parlamento in via preventiva rendendosi necessario un dibattito di indirizzi. Ritengo, dunque, che l'emendamento 4.7 configuri un ampliamento positivo del coinvolgimento del Parlamento non nella cogestione di questa legge, ma nel fornire un supporto al Governo nei casi di particolare rilevanza (che sono, appunto, quelli previsti dall'articolo 1).

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. È necessario che questa legge non presenti alcun mar-

gine di ambiguità; in base all'emendamento 4.6, i casi di divieto di vendita delle armi previsti espressamente dall'articolo 1 rischiano di essere ritenuti casi di particolare gravità per i quali il Parlamento può concedere l'autorizzazione. Non vedo la ragione, dunque, di inserire un elemento di ambiguità. L'estrema precisione dell'articolo 1 prevede che solo nel caso di un paese belligerante aggredito, il divieto può essere revocato previa autorizzazione del Parlamento. Per tutti gli altri casi neanche con il consenso del Parlamento il Governo potrà intervenire. A mio avviso, pertanto, l'emendamento 4.6 non rappresenta un rafforzativo, ma la previsione di un'eccezione a quanto stabilito dall'articolo 1. Sono, invece, favorevole all'emendamento Crippa e Marri 4. 1.

PAOLO CRISTONI. Ringrazio l'onorevole Zamberletti per avermi ricordato la filosofia della legge che, peraltro, credevo di conoscere. Vorrei ribadire che il senso del nostro emendamento è quello di conferire al Parlamento la facoltà — nelle forme che la Commissione vorrà adottare — di esaminare anticipatamente i contratti di maggiore rilevanza, evitando di prenderne atto soltanto a stipula avvenuta. Si tratta di un elemento fondamentale del controllo democratico di questo settore. È importante che tale controllo eviti che coloro che sono al corrente di informazioni riservate, relative a trattative in corso, pongano il Parlamento di fronte ad un atto compiuto contro la propria volontà. Può accadere, infatti, che dopo aver concesso un'autorizzazione, avvengano fatti in violazione della legge che impongono un immediato intervento da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cristoni, se dovessero accadere fatti di tale natura, il Parlamento ne verrebbe comunque informato. Inserire nella legge la previsione dell'obbligo dell'informazione, non farebbe che mortificare il Parlamento stesso.

PAOLO CRISTONI. Il nostro emendamento è limitato ai poteri che il provvedimento in esame attribuisce al Presidente del Consiglio in ordine alla relazione al Parlamento.

GIUSEPPE CRIPPA. Poiché mi è sembrato vi fosse un momento di « smarrimento » del rappresentante del Governo in ordine al senso del nostro emendamento 4.1, vorrei che fosse chiaro che non desideriamo che il Parlamento assuma il ruolo di notaio *ex post*. Quando si sostiene che il Presidente del Consiglio riferisce sulle operazioni svolte, significa che il Parlamento ne avrà notizia solo uno o due anni dopo. Con il nostro emendamento, invece, proponiamo che sia introdotta una norma in base alla quale sia il Parlamento stesso ad assumere l'iniziativa di richiedere le informazioni al Governo sulle operazioni autorizzate, senza intervenire in alcun modo nell'*iter* di autorizzazione. Vorrei chiarire che a noi non interessa se l'operazione autorizzata sia stata svolta o meno; l'importante è che al Parlamento sia attribuita un'efficace funzione di verifica.

PRESIDENTE. Il relatore ritiene che il chiarimento intervenuto sia sufficiente a conferire all'emendamento 4.1 il significato di rafforzamento della norma di cui al primo comma dell'articolo 4, con questo rispondendo anche alle esigenze poste dall'onorevole Cristoni nel senso che, nel caso in cui vi fossero delle operazioni che uscissero dai parametri ordinari, esse potrebbero essere immediatamente oggetto di esame da parte del Parlamento.

FRANCESCO RUTELLI. Signor presidente, nell'illustrare il mio emendamento, annuncio la mia adesione all'emendamento 4.6.

L'impostazione dell'emendamento Boniver e Cristoni, infatti, attribuisce al Presidente del Consiglio, e non al Parlamento, l'iniziativa in ordine alla relazione. Nel caso, infatti, il Presidente del Consiglio dovesse trovarsi di fronte ad una « patata bollente », a mio avviso non

vi sarebbe una commistione tra potere legislativo e potere esecutivo, ma si configurerebbe, invece, una funzione di indirizzo attribuita al Parlamento nei confronti del Governo. Si tratta di un indirizzo che assume una grande rilevanza ai fini della più generale politica estera adottata dal nostro paese. Se fosse approvato l'emendamento 4.6, non comprendo però come il Presidente del Consiglio possa accettare quella procedura, poiché soltanto egli dispone degli elementi di informazione circa la « particolare gravità » delle questioni non venute a conoscenza del Parlamento, anche se non vi è dubbio che la determinazione di scelte di questo tipo — al di là della solidarietà di maggioranza — appaiono come un segno particolarmente significativo della politica generale.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Desidero svolgere una brevissima osservazione di natura costituzionale, da non riferirsi ad un singolo emendamento.

Le intenzioni manifestate dall'onorevole Rutelli si muovono nel senso di non creare commistioni; ebbene, tale volontà deve risultare dalla lettera precisa della legge che va formulata in maniera da non suscitare dubbi. Da parte mia, credo che il Parlamento debba essere informato di tutto, per poter seguire ogni vicenda relativa al settore di cui ci occupiamo. Sottolineo questa mia opinione e tuttavia non sarei mai favorevole a che si verificasse, nell'ambito di una non corretta interpretazione, anche una sola possibilità di commistione di responsabilità.

Il Parlamento esercita la propria funzione di controllo e noi vogliamo che tale adempimento avvenga in tempi ravvicinati e a stretto contatto con gli accadimenti, ma non si può inserire il controllo in una fase che sancirebbe la corresponsabilità di Governo e Parlamento in una determinata decisione.

FRANCESCO RUTELLI. ...si tratterebbe di un momento di indirizzo.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Comunque, non entro nel merito delle singole norme

e desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi su questo problema.

PRESIDENTE. Ricordo, comunque, che, qualora venisse approvato, l'emendamento proposto dall'onorevole Rutelli dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Ritengo che l'emendamento Marri, e Crippa 4.1 sia quello che meglio riassume le considerazioni e le esigenze emerse dal dibattito, anche con riferimento alle valide osservazioni dell'onorevole Scàlfaro. Per tale motivo esprimo parere favorevole.

GIUSEPPE CRIPPA. Vorrei far notare che i due emendamenti, al di là dell'opinione di ciascuno, non vanno considerati alternativi.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, ribadisco il mio parere favorevole, all'emendamento 4.1, anche perché in esso vengono ben ricomprese le stesse tematiche fatte presenti dall'onorevole Cristoni.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho particolari perplessità sull'emendamento 4.1, anche se occorre sottolineare che il comma 3 dello stesso articolo 4 sembra poter soddisfare le condizioni che l'onorevole Crippa voleva garantire con l'introduzione della modifica proposta all'interno del suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, le ricordo che ha proposto la riformulazione dello stesso comma 3.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se l'esigenza è quella di disporre da parte del Parlamento di un'informazione precisa sulle operazioni autorizzate e su quelle effettivamente svolte in corso d'anno (secondo la distinzione fra le due ipotesi che è stata illustrata), non avanzo riserve sull'emendamento 4.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.6, pur comprendendo le preoccupazioni che lo hanno ispirato, e pur condividendo le esigenze sottolineate dall'onorevole Scalfaro, devo dire che si propone una norma difficilmente applicabile per l'individuazione dei casi di « particolare gravità », per di più incaricando di questo adempimento il Governo.

In questo senso, condivido il parere favorevole del relatore all'emendamento 4.1, ritenendo che con esso siano soddisfatte le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Cristoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Poiché gli emendamenti 4.6 e 4.7 configurano profili di costituzionalità, li porrò in votazione in linea di principio e, se approvati, saranno immediatamente trasmessi alla I Commissione per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Boniver, Cristoni 4.6, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rutelli 4.7, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del Governo 4.2.

GIUSEPPE PISANU, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'emendamento 4.2 contiene una risposta implicita agli altri emendamenti presentati all'articolo 4. Il Governo ritiene che non si debbano porre vincoli rigidi, oltre quelli previsti dal comma 1, alla relazione del Presidente del Consiglio, per lasciargli la possibilità di discernere tra informazioni che, per ragioni di opportunità, possono essere o meno rese pubbliche. All'interno di questo provvedimento sono previsti atti che hanno un innegabile risvolto di politica internazionale; non tutti questi atti (a se-

conda delle circostanze) possono essere resi pubblici senza nuocere alle buone relazioni del nostro paese. Pertanto, se possono e devono essere confermati i rigidi vincoli previsti al comma 3 per le relazioni dei singoli ministri, deve essere lasciata al Presidente del Consiglio la facoltà di utilizzare opportunamente le dettagliate informazioni ricevute e di comunicarle al Parlamento nel modo più appropriato.

Per tali ragioni il Governo propone di unificare i commi 2 e 3 semplificando la struttura dell'articolo.

PRESIDENTE. Il comma 3 definisce attualmente i criteri secondo i quali la relazione del Presidente del Consiglio deve essere elaborata; in base all'emendamento 4.2 tale definizione risulterebbe invece indiretta, in quanto i criteri in esso indicati si riferiscono, in realtà, alle relazioni dei ministri.

FRANCESCO RUTELLI. Considero l'approvazione dell'emendamento 4.2 un fattore dirimente alla possibilità che il provvedimento possa essere approvato in sede legislativa. Signor presidente, ci troviamo di fronte allo scontro tra due filosofie.

PRESIDENTE. Di fronte a questo emendamento sono io stesso confuso, onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI. Personalmente, pur non condividendo una simile eventualità, potrei rispettare il fatto che il Governo della Repubblica, disponendo della maggioranza, abbia la possibilità di decidere di fornire le armi a chi vuole, assumendosi tale responsabilità: paesi in guerra, paesi che vogliono invadere l'Italia (come la Libia), paesi razzisti o paesi che se ne servono per compiere orrendi crimini o genocidi. Di ciò non avrei alcun timore, accetterei una scelta politica della maggioranza, e rispetterei, per quanto aberrante, un simile approccio alla materia. Non posso assolutamente accettare, invece, che il Governo cerchi di inserire surrettiziamente un tale riferimento. Ciò

si ricollega, onorevole sottosegretario, alla tradizionale « sindrome della segretezza e della riservatezza » del Ministero della difesa. Si tratta, tra l'altro, dei « segreti di Pulcinella » perché affermare che « non dobbiamo nuocere alle buone relazioni » non ha alcun significato; nuoce forse a tali relazioni il fatto che si informi il Parlamento che non si forniranno armi ad un paese? Siamo di fronte alla stessa dinamica in base alla quale, per disporre di notizie su determinate infrastrutture militari, bisogna leggere le relazioni delle Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti; infatti, i deputati italiani che chiedessero informazioni su determinate caratteristiche, non operative, di tali infrastrutture, per conoscere il loro inquadramento strategico, si sentirebbero rispondere dal Ministero della difesa che si tratta di un segreto militare: il Parlamento, dunque, non deve discutere di scelte di fondo del sistema della sicurezza e delle sue applicazioni.

Si tratta di una sindrome maniacale e burocratica degli uffici che, peraltro, non si basa su alcuna logica (e non solo in relazione al nuovo clima di distensione), in quanto tutti dispongono di satelliti e sono a conoscenza di ciò che lo stesso Parlamento, secondo il Governo, non dovrebbe tradizionalmente sapere. In base a tali motivazioni chiedo che l'emendamento 4.2 sia ritirato.

Faccio presente al presidente che il testo redatto del Comitato ristretto è, già di per sé, una garanzia poiché non fa riferimento ad autorizzazioni *in itinere*, ma soltanto ad operazioni contrattualmente definite; temere che qualcuno possa obiettare che una relazione al Parlamento possa nuocere al buon andamento di determinate trattative appare infondato, perché il Parlamento viene informato solo successivamente. Mi chiedo perché abbiamo approvato l'articolo 1, che esclude dal commercio i paesi in conflitto armato o con determinate caratteristiche, se poi lo spirito che dovrebbe informare questa legge è ridicolizzato al punto da prevedere che i ministri forniscano le informazioni al Presidente del

Consiglio, al quale si lascia la facoltà di predisporre una relazione il cui contenuto è indefinito, indeterminato e privo di qualunque vincolo di chiarezza e di trasparenza nei confronti del Parlamento. È chiaro che, per quanto mi riguarda, un ripensamento da parte del Governo rispetto al testo redatto dal Comitato ristretto (che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1, non consente un esame preventivo delle trattative più rilevanti da parte del Parlamento) può portare ad un atteggiamento reticente del Governo nei confronti del Parlamento. Ritengo questo un punto di particolare rilevanza del provvedimento.

EDOARDO RONCHI. Mi sembra che non ci capiamo più. È vero che uno dei problemi del commercio delle armi sia proprio quello del traffico semiclandestino che ha provocato numerosi scandali, ma proprio per questo il principio della trasparenza deve essere ribadito con forza nel testo in esame. Non si comprende per quale motivo il Governo si debba attribuire la responsabilità di rivelare o meno delle informazioni in questo senso. Così non si fa altro che favorire nel Parlamento il sospetto di un possibile atteggiamento reticente.

Con questo emendamento si cerca di mantenere oscuro ciò che ormai non ha più ragione di rimanere segreto, in quanto esiste un registro delle imprese, sono previste delle procedure e delle condizioni ostative al rilascio delle autorizzazioni. Per questo non vi è ragione che vi siano delle informazioni che non debbano venire comunicate al Parlamento.

Ritengo, quindi, che l'emendamento 4.2 sia in realtà il risultato di una svista che, se fosse approvata, cambierebbe il senso dell'articolo e, forse, del provvedimento nel suo insieme.

GIUSEPPE CRIPPA. Seppure sono d'accordo con il senso degli interventi precedenti, mi pare difficile considerare l'emendamento del Governo una svista, in quanto in realtà esso ha una *ratio* inaccettabile che ci fa fare un passo indietro

rispetto a quel testo del Comitato ristretto che ha costituito un punto di equilibrio tra i gruppi della maggioranza e dell'opposizione.

Sono d'accordo con il collega Rutelli sulla valutazione in base alla quale di tale equilibrio faceva parte anche la volontà di mantenere l'esame del provvedimento in sede legislativa; si trattava di uno degli elementi essenziali dell'accordo.

In secondo luogo si era stabilito di disciplinare la materia del commercio del materiale d'armamento seguendo dei principi ritenuti fondamentali; uno di essi è rappresentato dalla necessità di trasparenza che dovrebbe essere assicurata da procedure chiare, ma, allo stesso tempo, non punitive nei confronti delle imprese.

Se fosse approvato l'emendamento 4.2, da una parte vi sarebbero le conseguenze dell'annuncio dell'onorevole Rutelli, dall'altra verrebbe a cadere proprio il principio della trasparenza.

Non desidero aggiungere molto altro a queste mie riflessioni, ma mi consenta, signor presidente, di portare alla discussione qualche esempio di legislazione comparata.

Nella Repubblica federale tedesca, il Bundestag ha il potere di accedere — anche tramite ciascun parlamentare — non soltanto a relazioni generali o ministeriali — come quelle che si propongono in questo articolo — ma alle pratiche in corso che riguardano, appunto, la concessione delle autorizzazioni per il commercio internazionale delle armi.

Negli Stati Uniti d'America — un altro paese occidentale — viene pubblicato un fascicolo, distribuito nelle edicole, con l'elencazione minuta di tutte le operazioni relative al materiale d'armamento avvenute nell'anno precedente.

Nel caso il rappresentante del Governo accogliesse l'invito a ritirare l'emendamento 4.2, il gruppo comunista potrebbe compiere un atto di buona volontà ritirando l'emendamento 4.3, una sorta di specificazione ulteriore alla previsione di cui al comma 1.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Anch'io invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 4.2, in quanto il testo redatto dal Comitato ristretto definisce in modo preciso le materie oggetto della relazione annuale al Parlamento, evitando quel margine di discrezionalità che verrebbe attribuito al Governo nel caso tale elencazione non fosse vincolante.

PRESIDENTE. In qualità di relatore vorrei ricordare alla Commissione che, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, l'esame dell'articolo 4 è stato lungo e laborioso. Si è giunti, infine, ad elaborare un testo da molti ritenuto chiaro. Per questo motivo anch'io invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 4.2.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, prende atto dell'annuncio dell'onorevole Crippa in ordine al ritiro dell'emendamento 4.3.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, faccio mio l'emendamento 4.3 perché ritengo importante che il Parlamento abbia conoscenza delle relazioni inviate dai singoli ministeri al Presidente del Consiglio.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.2, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3, fatto proprio dall'onorevole Andreis, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il gruppo comunista, dopo aver annunciato la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 4.3, ha poi votato a favore!

GIUSEPPE CRIPPA. Evidentemente non possiamo votare contro un nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Boniver e Cristoni 4.8.

PAOLO CRISTONI. L'emendamento 4.8 rappresenta una ulteriore specificazione delle previsioni introdotte dal terzo comma dell'articolo 4 e, a nostro parere, coglie lo spirito e la sostanza della riformulazione dell'articolo 1, in materia di autorizzazioni, voluta dalla Commissione. Tale precisazione tiene, pertanto, conto sia del testo dell'articolo 1, approvato all'unanimità, sia dell'attuale stesura, non ancora esaminata ed approvata definitivamente, dell'articolo 14 del testo unificato.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento 4.8.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boniver e Cristoni 4.8.
(È approvato).

EDOARDO RONCHI. Ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Capanna ed altri 4.5.

Desidero ricordare che è stato presentato un articolo aggiuntivo 5.01, di analogo contenuto, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e di studio sulla materia del commercio di armamenti. Pertanto, invito i presentatori ad accordarsi sulla migliore collocazione da dare alle disposizioni ivi contenute. Personalmente, ritengo sia più opportuno l'inserimento nell'ambito dell'articolo 5.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Per quanto riguarda l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza, vorrei ricor-

dare agli onorevoli presentatori dell'emendamento 4.5 e dell'articolo aggiuntivo 5.01 che all'interno della Commissione difesa — mi corregga l'onorevole Pisanu se sbaglio — esiste già oggi, per disposizione di legge, un comitato incaricato di formulare pareri in materia di acquisto di sistemi d'armamento da parte delle forze armate; tale organismo riferisce alla Commissione in sede plenaria, alla quale spetta una ulteriore deliberazione.

Non vorrei che, con l'introduzione di una norma quale quella proposta con l'emendamento 4.5 e dall'articolo aggiuntivo 5.01, creassimo un'interferenza nei confronti della Commissione difesa che, per legge, è già chiamata ad esprimere valutazioni in materia.

ETTORE MASINA. Il relatore ritiene che la collocazione più opportuna sia nell'ambito del capo II, riguardante gli organismi di coordinamento e controllo.

EDOARDO RONCHI. Credo sia più opportuno esaminare il nostro emendamento nell'ambito dell'articolo 4, che concerne le attribuzioni parlamentari; l'articolo 5, invece, attiene agli organismi di controllo dell'esecutivo. Comunque ritiro l'emendamento 4.5 per ripresentarlo quale articolo aggiuntivo all'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché sono imminenti votazioni in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 10 maggio 1989.
